

Introduzione

Se è dovere e se è insieme una fondata speranza realizzare lo stato di un diritto pubblico, sebbene soltanto in un avvicinamento che procede all'infinito, allora la pace perpetua, che segue a quelli che sinora sono stati falsamente chiamati trattati di pace (tregue, propriamente), non è un'idea vuota, ma un compito che, assoluto a poco a poco, si avvicina costantemente (perché i tempi nei quali avvengono i medesimi progressi si sperino diventino sempre più brevi) alla sua meta.

I. Kant, *Zum ewigen Frieden* (1795)

Nella *Kritik der reinen Vernunft* (1781) Kant si riferisce ad uno dei progetti più alti che la filosofia politica ha delineato fin dai suoi primordi: la *Repubblica* platonica. Malgrado questa sia divenuta «proverbiale come un preteso esempio, che salta agli occhi, di perfezione fantastica, che non può avere sua sede se non nel cervello del pensatore sfaccendato»¹, compito del politico deve comunque essere quello di realizzare una costituzione tale che si possa conseguire la maggiore libertà umana «secondo leggi». Si tratta di un'idea necessaria, fondamento di tutte le leggi possibili «e in cui si deve, da principio, astrarre dagli ostacoli presenti, che probabilmente non derivano inevitabilmente dalla natura umana, quanto piuttosto dall'inosservanza delle idee vere in materia di legislazione»².

La spinta ideale che porterà Kant a fornire le linee di un modello di organizzazione del mondo politico in vista della pace perpetua è sempre contenuta nei limiti necessari affinché questa non si perda in fantasticherie, non si trasformi in un sogno chimerico e non rimanga nello stato di «dolce sogno». In *Der Streit der Fakultäten* (1798) scrive infatti che è «dolce figurarsi costituzioni statali

¹ I. Kant, *Kritik der reinen Vernunft* (1781), in *Gesammelte Schriften*, Akademieausgabe, Band III, hrsg. v. Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin, Reimer Verlag - W. de Gruyter, 1902 e succ. (trad. it. di G. Gentile e G. Lombardo Radice riv. da V. Mathieu, *Critica della ragion pura*, Laterza, Roma-Bari 2000, p. 48).

² Ibidem.

che corrispondano alle esigenze della ragione (in particolare dal punto di vista del diritto)» malgrado sia «temerario» istigare il popolo a rovesciare la costituzione esistente per imporne una nuova³. I “dolci sogni” a cui Kant si riferisce – presentati e annunciati nel corso della storia, ma mai veramente tentati⁴ – sono «l’Atlantide di Platone, l’Utopia di Moro, l’Oceana di Harrington». Essi sono comunque intelligibili e rappresenta un dovere morale per l’uomo proporsi in armonia con la legge morale⁵:

Sperare che un giorno, per quanto tardi, una forma di Stato come qui la si pensa venga a compimento, è un dolce sogno; ma avvicinarsi sempre ad essa non è solo pensabile, bensì, nella misura in cui possa accordarsi con la legge morale, è un dovere; non del cittadino, ma del capo dello Stato⁶.

Il diritto cosmopolitico, da Kant definito come «un necessario completamento del codice non scritto sia del diritto dello Stato che del diritto delle genti»⁷, è la realizzazione compiuta di questo progetto, a cui il genere umano è destinato e per la realizzazione del quale deve impegnarsi. Ciò permetterà di realizzare quella pace perpetua il cui significato è l’esatto contrario dell’iscrizione satirica contenuta nell’insegna di «un certo oste olandese, sulla quale era dipinto un cimitero»⁸. Non è la pace che conseguirà all’annien-

³ Cfr. I. Kant, *Der Streit der Fakultäten. Zweiter Abschnitt: Ob das menschliche Geschlecht im beständigen Fortschreiten zum Besseren sei?* (1798), Ak. VII, pp. 79-94 (trad. it di F. Gonnelli, *Il conflitto delle facoltà in tre sezioni. Seconda sezione: il conflitto della facoltà filosofica con la giuridica. Riproposizione della domanda: se il genere umano sia in costante progresso verso il meglio*, in Id., *Scritti di storia, politica e diritto*, Laterza, Roma-Bari 1995, pp. 223-239, p. 235 [nota]).

⁴ Ad esclusione dell’«infelice aborto della repubblica dispotica di Cromwell» (ibidem).

⁵ Cfr. G. Solari, *Scienza e metafisica del diritto in Kant*, in Id., *Studi storici di filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino 1949, p. 228.

⁶ I. Kant, *Il conflitto delle facoltà...*, cit., p. 235 (nota). Il riferimento al fatto che non si tratti di un dovere per il cittadino, ma per il capo dello Stato, rientra nell’argomentazione kantiana del rifiuto della rivoluzione che in questa nota dello *Streit* viene presentata.

⁷ I. Kant, *Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf* (1795), Ak. VII, pp. 163-207 (trad. it di F. Gonnelli, *Per la pace perpetua. Un progetto filosofico di Immanuel Kant*, in *Scritti...*, cit., pp. 163-207, p. 179).

⁸ Ivi, p. 163.

tamento del genere umano, bensì quella conseguita nella *Cosmopolis*, culmine del progresso civile e morale.

Proponendo un progetto di pace perpetua realizzabile Kant non fa altro che incarnare quella figura di filosofo delineata nel Secondo supplemento di *Zum ewigen Frieden* (1795) in cui è contenuto l'articolo «segreto» necessario per conseguire la pace perpetua⁹: «*Le massime dei filosofi sulle condizioni di possibilità della pubblica pace devono essere prese in considerazione dagli Stati armati per la guerra*»¹⁰. I filosofi dovranno esprimersi liberamente e pubblicamente sulle massime universali che riguardano la pace e la guerra, anche se l'accordo tra gli Stati non necessita realmente di un loro intervento diretto. D'altra parte l'obbligo di trattare per la pace «risiede già nell'obbligazione della ragione umana universale (legislatrice)»¹¹.

Nella prima parte di questo testo verranno esaminati i luoghi kantiani del cosmopolitismo, con particolare attenzione alle letture dei due articoli di *Zum ewigen Frieden* che riguardano il diritto internazionale e il diritto cosmopolitico propriamente detto. Si proporrà una lettura del cosmopolitismo grazie alla quale sia possibile conciliare la ricerca della pace, i diritti dell'uomo e una cittadinanza mondiale o tendenzialmente globale.

Kant, inoltre, delinea il suo progetto nei limiti del carattere regolativo che il movimento verso l'ideale della pace perpetua deve comunque avere. La visione della storia kantiana, che verrà presa in considerazione nella seconda parte, è dominata dalle acquisizioni della *Kritik der Urteilskraft* e quindi compresa e considerata alla luce delle caratteristiche del giudizio teleologico. Quello della storia è un movimento da compiere *come se* la pace perpetua fosse raggiungibile in ogni momento, ma nella consapevolezza che esistono limiti e condizioni entro i quali il progresso verso tale meta si compie¹².

⁹ Cfr. *ivi*, pp. 187-188. Kant specifica immediatamente che un articolo segreto, nell'ambito di negoziati di diritto pubblico, è oggettivamente una contraddizione: «soggettivamente, però, giudicato secondo la qualità della persona che lo detta, può ben esserci un segreto, quando tale persona trovi contrario alla sua dignità dichiararsi pubblicamente come suo autore» (*ivi*, p. 187).

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Ibidem*.

¹² Cfr. G. Marini, *La filosofia cosmopolitica di Kant*, a cura di N. De Federicis e M.C. Pievatolo, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 4-5: «Vuoi nella conoscenza, vuoi nella

I limiti e le condizioni di questo progetto riguardano il particolare modo di concepire il progresso da parte di Kant, tale da non garantire la certezza incontrovertibile dell'esito, ma comunque in grado di promuovere l'agire dell'uomo nel mondo per la realizzazione della pace¹³. E riguardano anche la natura stessa dell'uomo, divisa, secondo Kant, tra disposizione al bene e tendenza al male. Interessano altresì lo spazio aperto dalla prudenza politica, nei rapporti che questa intrattiene con l'imperativo morale dettato dalla ragione legislatrice.

Alla base dell'intero discorso vi è una tensione tra gli ambiti del diritto e della morale, che si concretizza nella proposta di un cosmopolitismo inteso come ordine giuridico da conseguire, ma al tempo stesso possibile anche come frutto di un progresso morale dell'uomo e del genere umano. Si cercherà di dimostrare come proprio la trattazione kantiana del tema del cosmopolitismo metta in discussione la rigidità della distinzione dell'ordine giuridico dall'ordine morale. Ciò significa che non si deve escludere la possibilità di un avvicinamento tra morale e diritto, proprio in considerazione del progresso dell'umanità sotto entrambi i punti di vista¹⁴.

Il diritto può assumere un significato ambivalente, «realtà dalla doppia faccia» e «centauro»¹⁵ come è stato definito da Tosel, con un piede nell'asettica organizzazione delle contrastanti pulsioni degli individui – o degli Stati – per la convivenza e l'altro nell'ambito della ragion pratica. Così definito si caratterizza come un dovere

pratica, noi ci riveliamo esseri finiti che tendiamo perennemente ad una meta irraggiungibile. Soltanto Dio, essere infinito, non conosce questi limiti» (p. 5).

¹³ «Si tratta di interpretare la natura e la storia in modo da rendere possibile e, anzi, promuovere, l'avanzamento dell'uomo verso il fine morale» (M. Mori, *La pace e la ragione. Kant e le relazioni internazionali: diritto, politica e storia*, il Mulino, Bologna 2008, p. 269).

¹⁴ Risulterà necessario inserire in questo discorso il concetto di *Reich der Zwecke*, grazie al quale si potrà giustificare l'accordo di diritto e morale (imprescindibile, poi, se riferito ad una realtà soprasensibile). Cfr. su questo e sul rapporto tra ordine giuridico e ordine morale in Kant, G. Solari, *art. cit.*, p. 224 ss.

¹⁵ «Il diritto, questa realtà dalla doppia faccia, questo centauro, ha i piedi e il torso nella disposizione tecnico-pragmatica, commistione di istinti naturali e di intelletto calcolante; ma la testa nell'ordine della disposizione morale, della ragion pratica, dell'obbligazione puramente intelligibile» (A. Tosel, *Kant rivoluzionario Diritto e politica*, Manifestolibri, Roma 1999, p. 31).

per l'individuo che, compiendolo, realizza la sua natura – al tempo stesso sensibile e razionale – e si costituisce come fine in sé¹⁶.

Il rapporto tra diritto e moralità può configurarsi in termini che escludono la considerazione della destinazione cosmopolitica come un mezzo – potremmo dire neutro o comunque non vincolante allo scopo della realizzazione del fine – per la compiuta realizzazione del miglioramento morale del genere umano.

Se è vero che diritto e moralità non hanno un rapporto solo esteriore, il che permette di considerare la costituzione civile perfetta quale condizione di possibilità della realizzazione della destinazione del genere umano¹⁷, vuol dire che il discorso sulla vita buona degli individui non può essere del tutto separato da quello più propriamente politico di quale sia e come si costituisca una costituzione civile giusta (a tutti e tre i livelli del diritto)¹⁸. Anzi, la sfera politica assume il ruolo fondamentale di ambito a cui è demandata questa funzione essenziale per il progredire verso la moralità¹⁹.

Risolvere il problema dell'instaurazione del diritto cosmopoliti-

¹⁶ Cfr. *ivi*, p. 32.

¹⁷ Questo punto verrà analizzato più specificatamente nella seconda parte, dedicata al problema della storia universale e del progresso.

¹⁸ Secondo Tomasi sarebbe la «stessa comune origine dei principi del diritto e della virtù» a non permettere questa separazione. In entrambi i casi «Kant rinvia alla libertà e a un dovere che da essa origina» (G. Tomasi, *L'idea della formazione dello stato fra felicità e libertà. Note sul rapporto tra politica e filosofia politica in Kant*, in «Verifiche», XIX [1990], n. 4, p. 442). La Pranteda afferma che la differenza tra legalità e moralità si perde nel momento in cui valutiamo la bontà di un atto «poiché, come è detto nella *Religion*, ad azioni legalmente buone può accompagnarsi una perversità che ne corrompe il fondamento e che si nasconde nel profondo della coscienza» (M.A. Pranteda, *Il legno storto. I significati del male in Kant*, Olschki, Firenze 2002, pp. 263-264).

¹⁹ Per Salvucci in queste considerazioni sta «la teorizzazione del primato della politica. Kant comincia con l'affermazione che, in una buona costituzione (giusta, ragionevole) dello Stato, "l'uomo è costretto ad essere, se non moralmente buono, almeno un buon cittadino". Ma lo Stato non può esaurire qui il suo compito, perché un bene che non sia fondato su un sentimento morale buono, si riduce in "mera apparenza e brillante miseria" [...]. La costituzione umana ("il legno storto") non si pone affatto come ostacolo al prodursi di una costituzione politica giusta che si assuma anche il compito dell'educazione morale del popolo così da sopprimere il dualismo fra civiltà e moralità» (P. Salvucci, *L'uomo di Kant*, Argalia, Urbino, 1963, 1975², p. 496). Analogamente a questo punto il punto di vista di Chiodi: «il raggiungimento di qualsiasi altro fine – moralità compresa – è condizionato, per Kant, dalla soluzione del problema politico» (P. Chiodi, *La filosofia kantiana della storia*, in «Rivista di filosofia», LVIII [1967], p. 282).

co deve andare perciò di pari passo con la soluzione del problema morale, che segue al riconoscimento di tale fine come dovere della ragione.

Il centro è comunque sempre l'uomo, essere dotato di ragione e libero nelle sue determinazioni, perfettibile e responsabile di ciò che compie²⁰. Nell'umanità²¹ è predisposto lo sviluppo della perfezione mediante la libertà e attraverso gli stimoli dell'animalità che sono reciprocamente in conflitto²².

²⁰ Cfr. P. Salvucci, *op. cit.*, pp. 440-464.

²¹ Questo il carattere dell'umanità così come definito nell'*Anthropologie*: «Il modo di pensare l'unificazione del benessere con la virtù nei rapporti sociali è l'umanità; essa non dipende dal grado di benessere perché ci sarà chi ne richiede di più e chi di meno, a seconda della misura che ritiene necessaria, ma dipende dalla forma del rapporto secondo il quale l'inclinazione al benessere deve essere limitata dalla legge della virtù» (I. Kant, *Anthropologie in pragmatischer Hinsicht* (1798), Ak. VII, pp. 117-333 [trad. it. di G. Chiodi, *Antropologia dal punto di vista pragmatico*, in Id., *Critica della ragion pratica e altri scritti morali*, a cura di P. Chiodi, UTET, Torino 2006, pp. 535-757, p. 699]).

²² Cfr. I. Kant, *Handschriftlicher Nachlass*, Ak. XXI-XXII (trad. it. e scelta a cura di N. Merker, *Stato di diritto e società civile*, Editori Riuniti, Roma 1982, p. 374 - Refl. n. 1468).